

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2023
629/2023/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA, PER L'ANNO 2024

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1278^a riunione del 28 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2023, 568/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2023/R/eel);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING S.r.l. (di seguito anche: ALPERIA TRADING) del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75789, di pari data (di seguito: prima comunicazione Alperia);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75817, dell'1 dicembre 2023 (di seguito: seconda comunicazione Alperia).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2024, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, l'impianto Biopower Sardegna di ALPERIA TRADING;

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall’Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell’inserimento nell’elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell’elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell’elenco di cui al comma 63.1, l’ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall’articolo 65;
 - la richiesta dell’utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all’utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- con la seconda comunicazione Alperia, come integrata dalla parte della prima comunicazione Alperia relativa all’anno 2024, ALPERIA TRADING ha avanzato richiesta di ammissione al regime di reintegrazione dell’impianto Biopower Sardegna, per il menzionato anno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 568/2023/R/eel, l’Autorità, tra l’altro, ha approvato, con efficacia limitata all’anno 2024 e in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali per il medesimo anno, ivi incluso l’impianto Biopower Sardegna, le proposte presentate da Terna:
 - ai sensi del comma 64.31, lettera a), in tema di rendimento di cui al comma 64.13, di standard di emissione di cui al comma 64.20 e di valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse);
 - ai sensi del comma 65.3.8, in materia di parametri tecnici tipici, di cui ai commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2;
- il comma 77.58 stabilisce che, con riferimento agli impianti inclusi nell’elenco degli impianti essenziali per l’anno 2024, ivi incluso l’impianto Biopower Sardegna, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3) (valorizzazione del combustibile e costi della relativa logistica), che l’Autorità ha confermato per l’anno 2023 ai sensi del comma 77.55 o approvato per l’anno 2023 a seguito di specifica istanza avanzata dall’utente del dispacciamento interessato;
- nel caso dell’impianto Biopower Sardegna, la certificazione del combustibile è da intendere inclusa nella conferma di cui al comma 77.58, come anche il fatto che il costo variabile riconosciuto sia decurtato dell’incentivo sostitutivo dei certificati verdi, essendo aspetti connessi al combustibile utilizzato nel citato impianto;
- dalla seconda comunicazione Alperia, come integrata dalla parte della prima comunicazione Alperia relativa all’anno 2024, emerge che:

- dall'aprile 2024 l'impianto Biopower Sardegna non beneficerà più dell'incentivo sostitutivo dei certificati verdi; secondo quanto prospettato da ALPERIA TRADING, ciò avrà una serie di implicazioni sia sulla determinazione del costo variabile riconosciuto, sia sulle modalità di alimentazione e di esercizio dell'impianto;
- ALPERIA TRADING ha richiesto di modificare i valori di parametri che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto e i ricavi figurativi, di cui ai commi 65.3 e seguenti, dell'unità di produzione dell'impianto Biopower Sardegna per l'anno 2024; a tal proposito, non risultano ancora pervenute all'Autorità le proposte di Terna di cui al comma 77.59, lettera j).

RITENUTO CHE:

- sia necessario acquisire ulteriori documenti e informazioni in merito al contenuto dell'istanza di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Biopower Sardegna per l'anno 2024, di cui alla seconda comunicazione Alperia, come integrata dalla parte della prima comunicazione Alperia relativa al medesimo anno; l'Autorità si esprimerà dunque sulla citata istanza con successivo provvedimento

DELIBERA

1. di proseguire, per le finalità e con le implicazioni evidenziate in premessa, l'istruttoria sull'istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi avanzata da ALPERIA TRADING S.r.l. per l'impianto Biopower Sardegna;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad ALPERIA TRADING S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini